

All. 00

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio VI - Distretto Minerario CT

(D.D.G. n. 866 DEL 12/10/2018 "LINEE GUIDA PER IL RILASCIO E LA PROROGA DELLE CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DELLE SOSTANZE MINERALI DI PRIMA CATEGORIA, INDIVIDUATE DALL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 54/56, CON ESCLUSIONE DELLE SOSTANZE DISCIPLINATE DALLA LEGGE REGIONALE N.14/2000")

AVVISO PUBBLICO

PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO CUI ACCORDARE LA PROROGA DELL'ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE MINERARIA, CONVENZIONALMENTE DENOMINATA "PIRGO", SOTTESA ALLO SFRUTTAMENTO DEL GIACIMENTO DI ACQUA MINERALE UBICATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA (ME), GIÀ OGGETTO DI SFRUTTAMENTO, GIUSTO D.A. N. 132 DEL 11/02/1991 RILASCIATO ALLA SOCIETÀ "CIAPPAZZI S.R.L.", SUCCESSIVAMENTE TRASFERITA E INTESTATA ALLA SOCIETÀ "LA COMMERCIALE S.R.L." P.I. 02839210834 CON SEDE IN BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), VIA DEL MARE N. 61, GIUSTO D.R.S. N. 459/SERV. II DEL 29/04/2009.

ART. 1 - PREMESSA

La Regione Siciliana rende nota l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della Proroga dell'esercizio della concessione trentennale di acque minerali denominata "Pirgo", sita nel comune di **Novara di Sicilia (ME)**, rilasciata con **D.A. n. 132 del 11.02.1991** alla società "**Ciappazzi S.r.l.**" e successivamente trasferita e intestata alla Società "**La Commerciale S.r.l.**" P.I. 02839210834 con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via del Mare n. 61, giusto **D.R.S. n. 459/Serv. II del 29/04/2009**.

Si precisa che, sebbene l'Amministrazione procedente abbia scelto autonoma disciplina regolatrice per la presente procedura, esclusa ai sensi dell'art.1 del **D. Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici"** (nel prosieguo, Codice) dal relativo campo di applicazione, il riferimento ed il ricorso alle previsioni normative del suddetto "**Codice**" hanno lo scopo di garantire l'attuazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità e di assicurare il migliore e più efficiente sfruttamento dei giacimenti e delle sorgenti.

La finalità del presente avviso pubblico è quella di assicurare il migliore e più efficiente sfruttamento del giacimento e valorizzare al meglio la risorsa mineraria riservando ad essa gli usi più pregiati ed esclusivi ottimizzando le quantità derivabili, onde garantire i naturali processi di ricarica dell'acquifero nonché la durabilità nel lungo periodo.

Il presente avviso non impegna in alcun modo l'Amministrazione Regionale, che solo a fronte di proposte ritenute ammissibili, procederà ad un'apposita valutazione comparativa, secondo quanto previsto dal presente avviso, tra le proposte pervenute da parte dei soggetti interessati al rilascio della concessione mineraria.

ART. 2 - SOGGETTO PROCEDENTE

REGIONE SICILIANA - Dipartimento Regionale Dell'Energia - Distretto minerario di Catania, Via Beato Bernardo n. 5 (ex Palazzo ESA) - 95124 Catania (CT) - centralino 095/7232181. Responsabile del Procedimento **Dirigente del Servizio VI** - indirizzo di posta elettronica: pec: coremi.distretto.ct@regione.sicilia.it

ART. 3 - OGGETTO DELLA PROCEDURA

Oggetto della competizione è l'assegnazione della Concessione mineraria convenzionalmente denominata "Pirgo", sita nel territorio del comune di **Novara di Sicilia (ME)**, per lo sfruttamento del giacimento di acqua minerale denominata commercialmente "**Rocca Bianca**",

mediante captazione della sorgente ubicata nel medesimo Comune nella C/da “**Becchina**”. Con il decreto di concessione al Concessionario affidatario sarà riconosciuto:

1. la titolarità della Concessione relativa alla sorgente di acqua minerale;
2. l'autorizzazione allo sfruttamento del giacimento e alla commercializzazione dell'acqua minerale;
3. l'utilizzo delle pertinenze di cui all'allegato **All_01** necessarie alla coltivazione del giacimento poste all'interno dell'area di concessione, la cui dislocazione è restituita nell'elaborato tecnico **All_02**. All'assegnatario della Concessione sarà conferito il diritto di coltivare l'acqua minerale costituente il giacimento minerario, intendendosi con tale accezione:

- a) la captazione con opere permanenti, dell'acqua minerale in quanto non affiorante;
- b) la sistemazione stabile delle superfici;
- c) la sistemazione e la manutenzione dell'area di protezione igienico-sanitaria;
- d) l'adozione delle misure di salvaguardia della portata e della qualità;
- e) l'esecuzione delle opere finalizzate all'utilizzazione delle acque;
- f) ogni altra attività necessaria alla conservazione, al miglioramento ed all'utilizzazione razionale del giacimento.

L'utilizzo della risorsa mineraria riconosciuto al Concessionario è riconosciuto per tutti gli usi previsti dalla Legge, salvo l'onere di acquisire tutti i pareri, atti, nulla osta, nonché specifiche autorizzazioni in materia sanitaria, ambientale, di difesa del suolo ed urbanistica, richieste per il legittimo esercizio delle attività di utilizzo. L'assegnatario della Concessione costituisce, pertanto, l'unico soggetto titolato ad effettuare operazioni di imbottigliamento e commercializzazione delle acque minerali provenienti dalla sorgente denominata “**Pirgo**”, ai sensi e per gli effetti della L.R. 15/2002 e s.m.i.

ART. 4 - CRITERIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'individuazione del Concessionario assegnatario avverrà attraverso un confronto competitivo nel rispetto dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, in conformità, per tale scopo e in ottemperanza, per quanto applicabile, al vigente D. Lgs n. 50/2016 s.m.i., “*Codice dei Contratti pubblici*”. La procedura di gara indetta con il presente “*Avviso*” – ex art. 60 “*Codice*” - prevede una valutazione comparativa delle istanze di partecipazione pervenute adottando il criterio di cui all'art. 95, comma 7 del “*Codice*”, a conclusione della quale l'Operatore economico concorrente, che risulta individuato come “*Aggiudicatario*”, ha l'obbligo di presentare istanza finalizzata all'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex Art. 27-bis, D.Lgs 152/2006 s.m.i. allegando ad essa la determina di aggiudicazione definitiva della gara.

ART. 5 – INFORMAZIONI SULLA RISORSA MINERARIA E SULLA CAPTAZIONE

- a) **Luogo principale dell'opera di captazione:** La sorgente è geograficamente ubicata nella struttura montuosa dei Peloritani in un'area interna compresa fra le fiumare di "Mazzarrà e Fantina" a 5 Km N-NE dell'abitato di Novara di Sicilia in C/da "Becchina" agro del Comune di Novara di Sicilia (ME);
- b) **Identificazione Catastale:** NCT Novara di Sicilia (ME) Foglio di mappa n. 7 particella n. 19;
- c) **Coordinate UTM:** "Longitudine 4212077.80 m N" – "Latitudine 513422.80 m E" - Foglio 253 – Quadrante III – SE "Novara di Sicilia";
- d) **Tipo di captazione:** La captazione avviene dalle rocce attraverso N. 3 perforazioni sub orizzontali rispettivamente 60, 70 e 60 metri di lunghezza. A protezione della sorgente è stato costruito un "casotto di protezione", costituito da un locale in cemento armato dalle dimensioni mt 4,00 x 4,00 x 4,00, rivestito con un paramento in muratura di pietrame locale, pavimentato e pareti rivestite con piastrelle in ceramica accessibile attraverso porta blindata;
- e) **Quota bottino di presa:** 490 m. slm;
- f) **Portata accordata:** la portata accordata di 4,5 l/s giusto D.A. 132 del 11/02/1991;
- g) **Estensione dell'area di concessione e planimetria:** Ha 92.42 giusto verbale di accertamento, di verifica e di delimitazione della concessione redatto dal distretto minerario di Catania in data 16/06/1990 (All_03);
- h) **Zona di Tutela Assoluta:** Ai sensi dell'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la "zona di tutela assoluta" delle opere di captazione delle acque sotterranee" è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni, in un'area interamente recintata in modo tale da impedire comunque l'accesso di estranei e/o animali per un raggio di almeno 10 m;
- i) **Zona di rispetto:** Ai sensi dell'art. 94, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la "zona di rispetto" ha un'estensione di raggio non inferiore a 200 m rispetto al punto di captazione delle acque sotterranee;

Per tutto quanto attiene le opere acquedottistiche realizzate per il trasporto della risorsa mineraria e gli impianti del compendio produttivo sottesi all'imbottigliamento e alla commercializzazione del prodotto finito, si rimanda all'elaborato "Sintesi non tecnica" (All_04);

Il riconoscimento dell'Acqua Minerale "Rocca Bianca", e avvenuta con D.D. Decreto Ministero Salute N. 3326-200 del 18/12/2000 (All: 5) e D.D. N. 3922 del 30/07/2009 (All. 6) e inoltre il Dirigente Generale del "Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico" con

DDG n- 2880/09 del 19/04/2009 ha autorizzato l'attuale concessionaria all'esercizio dell'attività di imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale naturale "Rocca Bianca".

Il chimismo dell'acqua minerale è desumibile dalle ultime analisi effettuate nel 2021 a cura dell'Università Degli Studi di Messina – Dip. Di Scienze Chimiche e Biologiche, farmaceutiche e Ambientali in particolare si riportano i parametri più ricchi di significato:

- Temperatura: 14,9 °C
- PH a 14,9° C : 7,46
- Anidride carbonica libera alla sorgente CO₂: 10,8 mg/l
- Incolore, Inodore, sapore proprio, sedimento non rilevabile, effervescenza non rilevabile.

ART. 6 – F.A.Q.

Fino a 20 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, potranno essere richiesti eventuali chiarimenti sulla procedura di cui al presente Avviso, all'indirizzo Dipartimento regionale dell'Energia – Servizio VI – Distretto minerario di Catania Affidamento della Concessione di Acque Minerali "Pirgo" nel Comune di Novara di Sicilia (ME) "Avviso per la partecipazione alla procedura di gara ad evidenza pubblica" salvatore.pignatone@regione.sicilia.it, indicando le generalità del richiedente. Verificata l'attinenza, le domande inoltrate e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, entro i termini di cui all'art. 74, comma 4, del D.Lgs 50/2016 s.m.i.i sul sito della Regione Siciliana:

[link://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_Aretematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_GAREECONTRA_TTI/PIR_BANDI/PIR_CONCESSIONI/PIR_CONCESSIONEACUEMINERALIPIRGO](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_Aretematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_GAREECONTRA_TTI/PIR_BANDI/PIR_CONCESSIONI/PIR_CONCESSIONEACUEMINERALIPIRGO)

alla pagina relativa al presente "Avviso pubblico"

ART. 7 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Gli interessati potranno effettuare il sopralluogo nei luoghi sede di concessione fino a dieci giorni prima della data fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, previo contatto e accordo con il Responsabile del Procedimento.

I partecipanti alla gara dovranno esplicitamente dichiarare nella domanda di aver preso visione dei luoghi e di aver ritenuto possibile l'espletamento degli adempimenti richiesti dal presente bando, nonché quelli indispensabili per il successivo esercizio della concessione.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato a effettuare il sopralluogo non potrà ricevere l'incarico da più concorrenti. La stazione appaltante rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo, che il concorrente avrà cura di inserire nella "busta documentazione amministrativa". In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore. Al termine di detto sopralluogo verrà rilasciata attestazione/verbale dal quale sarà certificata la presenza del richiedente. È sanabile, con i criteri di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii mediante soccorso istruttorio, la mancata trasmissione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi all'interno dei quali dovrà svolgersi l'attività estrattiva.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO AGGIUDICATARIO- ONERI CONCESSORI - E ULTERIORI CONDIZIONI

Il Concessionario aggiudicatario della procedura di gara sarà tenuto ad attuare il progetto ed il piano industriale proposto in sede di offerta e ad adempiere altresì agli obblighi previsti dalla legge regionale **01 ottobre 1956 n. 54** e ss.mm.ii tra i quali:

- 8.1 Esercitare direttamente l'attività di coltivazione mineraria per cui è rilasciata la concessione, e quest'ultima non può essere ceduta, a qualsiasi titolo, senza la preventiva

autorizzazione del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia (**art. 56**) della **legge regionale 01 ottobre 1956 n. 54 e s.m.i.**; la cessione non preventivamente autorizzata è nulla e comporta la decadenza dal diritto, che è pronunciata dal Dirigente Generale del Dipartimento ai sensi e per gli effetti **dell'art. 48** della **legge regionale 01 ottobre 1956 n. 54 e s.m.i.**;

- 8.2 La miniera deve essere tenuta in attività e coltivata con i mezzi tecnici ed economici adeguati alla importanza del giacimento. I macchinari e le attrezzature devono sempre trovarsi in condizioni efficienti per rispondere alle esigenze del loro impiego. Il Dirigente Generale del Dipartimento Energia può, qualora ricorrano eccezionali e fondati motivi, consentire la sospensione dei lavori a tempo determinato o la loro graduale sospensione. Il concessionario risponde di fronte all'Amministrazione della regolare manutenzione della miniera durante il periodo di sospensione dei lavori - **art. 31** della **legge regionale 01 ottobre 1956 n. 54 e s.m.i.**;
- 8.3 Stipulare, nel caso in cui sia soggetto diverso dal concessionario cessato, un atto notarile di trasferimento del ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2558 del Cod. Civ. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2112 del medesimo Codice;
- 8.4 Corrispondere all'Amministrazione concedente il diritto proporzionale annuo di cui all'art. 33 della legge regionale n. 54/56 come modificato dall'art. 89, comma 2 legge regionale n. 9/20015 pari a **€ 48,00** per ogni ettaro di superficie e frazione compresi nel perimetro della zona concessa. L'importo determinato sarà adeguato ogni anno con apposito provvedimento amministrativo sulla base degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica e riferito al 31 dicembre dell'anno precedente;
- 8.5 Corrispondere all'Amministrazione concedente, in quanto compatibile con le caratteristiche economiche del giacimento, il canone annuo sostitutivo dei profitti d'impresa, determinato con le modalità di cui all'art. 89, comma 6 legge regionale n. 9/20015. Il canone sarà adeguato ogni anno con apposito provvedimento amministrativo sulla base degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica e riferito al 31 dicembre dell'anno precedente. Il concessionario deve altresì corrispondere ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 1 della legge regionale 54/56, la tassa sulle concessioni governative;

- 8.6 8.6. Riconoscere all'attuale concessionario, nel caso in cui non risulti aggiudicatario della procedura di gara, un'indennità commisurata al valore degli oggetti e delle opere destinate alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio della miniera – ex art. 43 della legge regionale 54/56 – stabilita, e del complesso dei beni organizzati dal concessionario cedente per l'esercizio dell'impresa, compresi nella cessione del ramo d'azienda. Il valore è ricavato dalla perizia di stima – Paragrafo B punto 2 delle “Linee Guida” – redatta da un Commercialista o esperto contabile iscritto nell'apposito albo ed è riferito al valore corrente di mercato, in ipotesi di continuità aziendale, del complesso dei beni strumentali (impianti/macchinari/attrezzature/conduzioni) indispensabili per l'esercizio d'impresa. Il valore dei suindicati beni funzionali all'esercizio d'impresa è determinato in € 2.341.422,00 a cui dovrà aggiungersi il valore dell'avviamento determinato in € 519.498,00 pur sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 2112 del codice civile per la salvaguardia dei lavoratori.
- 8.7 Il concessionario aggiudicatario è tenuto, ove richiesto dal Comune di Novara di Sicilia ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 comma 4 della legge regionale 54/56 ad effettuare entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell'aggiudicazione definitiva, il deposito di una cauzione determinata, in caso di dissenso fra le parti, dall' ingegnere capo del Distretto minerario, sentito, ove occorra, il parere di un perito. Il mancato adempimento nei termini previsti comporterà la revoca dell'aggiudicazione definitiva.

9. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione, in conformità a quanto disposto dall'art.26 della legge regionale 54/56, non potrà eccedere la durata di anni 30 (trenta) e cesserà automaticamente alla scadenza del periodo previsto per legge. Nei casi in cui la cessazione dell'esercizio avviene per rinuncia, revoca o per decadenza si applicano le disposizioni di cui al Titolo II Capo III Sez. 3 lett. a) della legge regionale 54/56. Alla scadenza, il rapporto concessorio non sarà automaticamente rinnovato in quanto, dovendosi rispettare i canoni di imparzialità, trasparenza e concorrenza, come dettati dall'ordinamento comunitario oltre che interno, si provvederà ad apposita procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione della concessione.

10. CRITERI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- 10.1 **Premesse:** Gli operatori economici concorrenti, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'Art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., purché in possesso dei requisiti prescritti dai

successivi articoli del medesimo D.Lgs; in particolare: ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. Le aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete di cui all'Art. 45, comma 2- lett. f) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di Imprese, in quanto compatibile. Per tutte le tipologie di Rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel Contratto di Rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata alla durata della Concessione. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), può essere assunto anche da un Consorzio di cui all'Art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito, oppure di un'aggregazione di imprese di Rete. In caso di avvalimento, ai sensi dell'Art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'Operatore economico concorrente, singolo o associato ai sensi dell'Art. 45 del medesimo D.Lgs, può dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'Art. 83, comma 1, lett. b) e c) del medesimo D.Lgs, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale;

10.2 **Requisiti Generali** Sono esclusi dalla gara gli operatori economici concorrenti:

1. per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.; e per i quali sussistono motivi di esclusione riguardanti anche uno solo dei punti (A ÷ G) elencati nel successivo Paragrafo 11.3;
2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78);
3. Agli operatori economici concorrenti, in analogia a quanto previsto dall'art. 48, comma 7, primo periodo, del "*Codice*", è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara

- medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), in analogia a quanto previsto dall'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, in analogia a quanto previsto dall'art. 47 del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili).

10.3 **Requisiti di Idoneità**

Iscrizione nel registro tenuto dalla CC.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'Art. 83, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., iscrizione ad analogo registro di Stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto.

10.4 **Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria**

1. Fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto della concessione, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, non inferiore al Piano Economico indicato per la realizzazione del Piano Industriale (Art. 83, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.). Ai sensi dell'Art. 86, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. l'Operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste o che abbia iniziato l'attività da meno di tre anni, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un'apposita e idonea dichiarazione bancaria;
2. requisiti patrimoniali di solvibilità, attestati da idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, relativi alla sussistenza, in capo all'offerente, di rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza, regolarità e solvibilità;
3. certificazione di qualità, dimostrata mediante presentazione del certificato di qualità UNI EN ISO 9000, rilasciato da organismi accreditati o equivalenti di altri Stati europei, ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. n.50/2016;

Nei raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 del Codice, i requisiti di cui ai precedenti paragrafi 6.1 e 6.2 devono essere posseduti da ciascuna impresa o ente

10.5 Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale

Attestazione documentata della capacità tecniche, professionali ed organizzative, da documentarsi mediante uno o più dei modi indicati nell'Allegato XVII, Parte II del D.Lgs n. 50/2016. La documentazione dovrà comunque contenere le seguenti informazioni minime:

- organico del personale;
- con particolare riferimento alla Struttura tecnica operativa (Direttore/i di miniera/stabilimento, tecnici specialisti) di cui l'Operatore economico partecipante si avvale od abbia organizzato di avvalersi per l'attività, l'enunciazione delle relative generalità, esperienze, mansioni, e professionalità acquisite.

Nei raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 del Codice, i requisiti di cui ai precedenti paragrafi 10.4 e 10.5 devono essere posseduti da ciascuna impresa o ente.

11. DGUE E ALLEGATO "A" DICHIARAZIONI

11.1 Indicazioni sulla compilazione del DGUE In ottemperanza all'Art. 85 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., l'Operatore economico concorrente è tenuto a compilare il DGUE (Documento di gara unico europeo) tramite il servizio messo a disposizione dalla Commissione Europea sul sito web: <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it>. Si tratta di un'autodichiarazione sulla situazione finanziaria, capacità e idoneità che l'Operatore economico concorrente dovrà compilare, tramite il servizio web UE, caricando il file denominato "*espd-request.xml*" (ALLEGATO B). Il file dovrà, pertanto, essere compilato on-line, quindi firmato digitalmente e successivamente inoltrato, con gli altri documenti di gara richiesti, sia su supporto informatico (esclusivamente in formato .xml e .pdf), sia stampato. Si rammenta che gli Operatori economici concorrenti possono essere esclusi dalla procedura di gara ed essere perseguiti a termini di Legge, se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

11.2 L'Operatore economico concorrente, a pena d'inammissibilità, dovrà compilare e firmare sia il modulo DGUE, con il quale dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. (sottoelencati punti da 1 a 13), sia l'ALLEGATO A, ove dichiara, tra l'altro, di non trovarsi in nessuna delle condizioni

ostative di cui al paragrafo 11.3 punti (da A ÷ G). L'Operatore economico concorrente, con la sottoscrizione del DGUE e dell'Allegato A, dichiara, in particolare, quanto segue:

1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'Art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'Art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - I. delitti, consumati o tentati, di cui agli Artt. 416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto Art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso Art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'Art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall'Art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall'Art. 260 del D.Lgs n. 152/2006 in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'Art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - II. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'Art. 2635 del Codice Civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
 - III. frode ai sensi dell'Art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - IV. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - V. delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'Art. 1 del D.Lgs n. 109/2007 s.m.i.;
 - VI. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.L.gs 24/2014;
 - VII. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. In caso contrario, dovrà indicare il nominativo del/i suddetto/i interessato/i e tutte le risultanze dei rispettivi casellari giudiziari, comprese le condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione.

In caso contrario, dovrà indicare il nominativo del/i suddetto/i interessato/i e tutte le risultanze dei rispettivi casellari giudiziari, comprese le condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione;

2. che a suo carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'Art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'Art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
4. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro nonché agli obblighi di cui all'Art. 30, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. che la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato;
5. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'Art. 110 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.;
6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati;
7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'Art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
8. che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli Operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'Art. 67 non può essere risolta con misure meno intrusive;
9. che non è iscritto nel Casellario Informativo tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
10. che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'Art. 17 della L. n. 55/1990. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei Lavoratori diversamente abili di cui all'Art. 17 della L. n. 68/99;
12. che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'Art. 7 del decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'Art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689;

13. che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'Art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte progettuali sono imputabili ad un unico centro decisionale. Per quanto sopra, l'Operatore economico concorrente dichiarerà di (alternativamente):
- I. non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'Art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - II. non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'Art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - III. essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'Art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

11.3 L'Operatore economico concorrente, dichiarerà, inoltre, quanto segue:

- A. che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001; In alternativa: si è avvalso dei Piani individuali di emersione ai sensi della L. n. 383/2001, ma che il periodo di emersione è concluso;
- B. che non è coinvolto in situazioni oggettive lesive della par condicio fra i concorrenti e /o lesive della segretezza delle proposte (collegamenti sostanziali);
- C. che non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'Art. 44 del D.Lgs n. 286/1998 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e Norme sulla condizione dello Straniero");
- D. che non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'Art. 41 del D.Lgs n. 198/2006, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- E. che non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'Art. 36 della L. 300/1970, "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";

- F. che nei confronti dell'Operatore economico concorrente:
- non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'Art. 9, comma 2, lett. c), D.Lgs n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 36-bis, comma 1, del DL 223/06, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06, compresi, altresì, i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del D.Lgs n. 81/2008;
 - l'attività Imprenditoriale non sia stata sospesa a seguito di provvedimento adottato dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi dell'Art. 5 della L. 123/2007;
- G. di non aver affidato incarichi in violazione dell'Art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001.

12. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno essere interamente contenute in apposito plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura **“OFFERTA PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE MINERARIA “PIRGO” E DELLE RELATIVE PERTINENZE MINERARIE, COMUNE DI NOVARA DI SICILIA (ME) - NON APRIRE”**. I plichi dovranno pervenire mediante servizio postale con raccomandata A/R o tramite agenzie di recapito autorizzate al seguente indirizzo: *Regione Siciliana – Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U. – Dipartimento regionale dell'Energia – Servizio VI – Distretto Minerario di Catania– Via Beato Bernardo n. 5 (ex Palazzo ESA) – 95124 Catania*, oppure tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Distretto Minerario di Catania– Via Beato Bernardo n. 5 (ex Palazzo ESA) – 95124 Catania, entro e non oltre le ore 12,00 del 14 __ / 08 / 2022 __. Nel caso in cui il termine di scadenza coincida con la giornata di sabato o con un giorno festivo lo stesso è differito alle ore 12,00 del primo giorno feriale successivo. Dell'arrivo faranno fede esclusivamente la data e l'ora apposte dall'ufficio protocollo dell'indirizzo sopra citato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. L'invio del plico rimane a completo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità della Regione ove, per

qualsiasi motivo, lo stesso non pervenga entro il suddetto termine. Il plico deve contenere due buste separate, ciascuna delle quali chiusa e sigillata con nastro adesivo o ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente e del contenuto secondo quanto indicato di seguito:

- nella busta contrassegnata "A - Documentazione Amministrativa": la documentazione richiesta al successivo paragrafo 13 - Busta "A- Documentazione Amministrativa" del presente avviso;
- nella busta contrassegnata "B - Offerta Tecnica": l'offerta tecnica strutturata come indicato al successivo paragrafo 14 - Busta "B - Offerta Tecnica" del presente avviso.

Costituirà causa di esclusione dalla Gara:

- la mancanza anche di una sola delle suddette Buste A, o B, o delle predette diciture;
- la mancanza di sigillatura e di firma sui lembi di chiusura del plico esterno e delle buste interne;
- la mancanza della documentazione appresso specificata.

L'offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

13. BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta contrassegnata "A - Documentazione Amministrativa" deve contenere a pena di esclusione la seguente documentazione:

- 13.1 Richiesta di partecipazione alla procedura di gara ad evidenza pubblica, e relativa dichiarazione (vedi precedenti Articoli 11.2 e 11.3), redatta sulla base del modello ALLEGATO A (o in conformità ad esso) e corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta dal Procuratore, deve essere allegata copia autentica o autenticata della procura;
- 13.2 DGUE da compilare e firmare secondo le indicazioni di cui all'Articolo 11.1 e, quindi, allegare su supporto informatico in formato .xml e .pdf. Il documento .pdf dovrà, a sua volta, essere stampato e allegato;
- 13.3 Originale dell'attestato di partecipazione al sopralluogo, rilasciato dal Funzionario regionale, al termine del sopralluogo (paragrafo 7);
- 13.4 Originale della garanzia provvisoria (Polizza fideiussoria), secondo le indicazioni del successivo paragrafo 15;

- 13.5 Originale dell'impegno di un istituto bancario o assicurativo ovvero di un intermediario finanziario, a rilasciare la garanzia definitiva, di cui all'Art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., secondo le indicazioni del successivo paragrafo 15;
- 13.6 in caso di cooperative, iscrizione all'Albo delle Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali ex art.9 della L. n.381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto;
- 13.7 per le società e i consorzi, copia autentica dell'atto costitutivo in vigore e del relativo statuto;
- 13.8 idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, relativi alla sussistenza, in capo all'offerente, di rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza, regolarità e solvibilità;
- 13.9 certificato di qualità UNI EN ISO 9000, rilasciato da organismi accreditati o equivalenti di altri Stati europei, ai sensi dell'art.87 del D. Lgs. n.50/2016.
- 13.10 La documentazione inerente l'idoneità economico-finanziaria di cui al paragrafo B punto 7 lettera a) delle "Linee Guida";

L'Amministrazione concedente si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli. La mancata produzione, nei termini indicati dalla commissione di gara, della documentazione integrativa o a riscontro, eventualmente richiesta dalla commissione di gara medesima, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

14. BUSTA "B - OFFERTA TECNICA"

Nella busta contrassegnata "B - Offerta tecnica", dovranno essere contenuti:

- 14.2 Attestazione documentata della capacità tecniche, professionali ed organizzative;
- 14.3 Il piano tecnico e finanziario della coltivazione, anche con riguardo alle infrastrutture, con prospetto dell'organico che si intende impiegare e con il programma di coltivazione del primo biennio con indicazione della rete commerciale per la collocazione del prodotto sul mercato;
- 14.4 la documentazione dei mezzi finanziari adeguati al programma dei lavori ed al piano tecnico e finanziario, con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari

autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, di attestazione della sussistenza, in capo all'offerente, della capacità economico-finanziaria di realizzare il Progetto di coltivazione secondo le tempistiche del cronoprogramma;

- 14.5 garanzia provvisoria, di cui al punto 10, che abbia efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovarla, su richiesta della stazione appaltante, per la durata dell'intera procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 14.4 una relazione tecnica descrittiva delle esperienze pregresse ed attuali nell'attività di coltivazione delle acque minerali, della struttura organizzativa, con indicazione del personale e relative qualifiche professionali, di cui ci si intende avvalere per lo svolgimento dell'attività in concessione, delle certificazioni ambientali o ecologiche (EMAS, Ecolabel UE, ecc.), delle azioni per il razionale utilizzo della risorsa, delle iniziative e degli interventi per la salvaguardia e valorizzazione della risorsa, delle misure di riduzione dell'impatto ambientale, delle eventuali attività di compensazione ambientale, degli interventi per ottimizzare il rapporto tra immissione di energia e rendimento in termini di produzione o di consumi, delle ricadute occupazionali dirette (con proiezioni temporali), delle ricadute occupazionali indirette e di sviluppo del territorio.

15. GARANZIE FORNITE DALL'OPERATORE ECONOMICO

- 15.1 Originale della garanzia provvisoria, in conformità a quanto previsto all'Art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, a pena di esclusione, di importo pari al 2% (due per cento) del valore della Concessione pari a € € 2.341.422,00 a cui dovrà aggiungersi il valore dell'avviamento determinato in € 519.498,00 (perizia di stima) e pertanto pari ad € 57.218,40 (Cinquantasettemiladuecentodiciotto/40) fermo restando la possibilità di avvalersi della riduzione dell'importo nei casi previsti dal medesimo art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l'Operatore economico concorrente dovrà inserire nella Busta "A" le copie delle relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'Operatore economico concorrente, attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. La fideiussione, a scelta dell'Operatore economico concorrente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di

rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia, dovrà avere validità per il tempo necessario al completamento della procedura PAUR.

- 15.2 Impegno di un istituto bancario o assicurativo in originale, a rilasciare, a pena di esclusione, la garanzia/cauzione definitiva come definita e disciplinata dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.: in ottemperanza all'art. 41 della L.R. n. 15/2002, la percentuale è fissata al 2,5% e comunque non inferiore a € 51.645,69. L'importo di tale impegno non deve essere indicato, a pena esclusione, per non inficiare la riservatezza di quanto contenuto nella Busta "B". Alla stipula del Disciplinare definitivo di Concessione, il valore della Cauzione definitiva sarà calcolato sul Piano Economico, quale risultante dal "Piano Industriale" di cui all'articolo 14, punto 14.3. La Cauzione dovrà avere validità per tutta la durata della Concessione ed il tempo eventualmente necessario per attuare il progetto di ripristino ambientale. Pertanto. La Cauzione sarà rinnovata ogni 5 anni, entro e non oltre il sesto mese prima della fine di ogni quinquennio. Per tutto quanto non specificatamente stabilito nel presente articolo, si farà riferimento a quanto disposto agli artt. 93 e 103 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.
- 15.3 L'operatore economico aggiudicatario della gara entro 90 giorni dalla notifica del Decreto di concessione, versa in favore dell'Amministrazione regionale un deposito cauzionale, vincolato per l'intera durata del rapporto di Concessione, mediante fidejussione bancaria di importo pari al 10% dell'impegno finanziario previsto per la realizzazione del programma dei lavori approvato - Paragrafo B punto 15 delle "Linee Guida"

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Per la valutazione delle offerte pervenute, il Dirigente Generale del Dipartimento Energia, dopo la scadenza dell'avviso, provvederà alla nomina di una apposita commissione giudicatrice composta da 3 (tre) Dirigenti o Funzionari Direttivi in servizio presso il Dipartimento Energia, in possesso di competenza ed esperienza in materie geologiche minerarie e giuridiche, dei quali uno assumerà la funzione di presidente; le funzioni di segretario saranno svolte da un Funzionario direttivo o da un Istruttore direttivo all'uopo individuato dalla commissione. Il collegio giudicante, provvederà, all'individuazione del concessionario secondo la procedura di seguito indicata:

1. in seduta pubblica verifica dell'integrità e tempestività dei plichi pervenuti ed apertura, previa verifica della sua regolare chiusura e sigillatura, per ogni concorrente della sola busta interna "A - Documentazione Amministrativa", verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione Amministrativa" e, in caso di riscontro negativo, esclusione dei concorrenti;
2. in una o più sedute riservate apertura e valutazione comparativa, secondo quanto previsto al successivo art. 13, per i soli concorrenti ammessi, della busta "B - Offerta Tecnica";
3. in seduta pubblica, lettura dei punteggi assegnati alle offerte presentate, ed aggiudicazione provvisoria, con l'individuazione del soggetto cui assegnare la concessione.

Alle sedute pubbliche possono presenziare i rappresentanti dei concorrenti appositamente delegati (massimo uno per concorrente). A tal fine, ai concorrenti, con almeno tre giorni di preavviso, a mezzo mail all'indirizzo riportato sul plico contenente la documentazione sopra indicata, saranno comunicate l'ora, il giorno e il luogo di svolgimento delle sedute. La concessione sarà assegnata dall'Amministrazione al soggetto che avrà riportato il maggior punteggio secondo i criteri indicati al paragrafo 17. In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti, verrà preferito quello che ha conseguito il punteggio più alto nella valutazione del piano industriale. La Regione si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del concessionario anche in presenza di una sola offerta e si riserva altresì la facoltà di non procedere all'individuazione del concessionario se nessuna offerta risulta conveniente ed idonea alle finalità del presente bando. La Regione di riserva la facoltà di aggiudicare mediante procedura negoziata qualora la gara vada deserta, ovvero se tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte.

16. VALUTAZIONE COMPARATIVA

La valutazione comparativa delle offerte sarà effettuata utilizzando il metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida n°2 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera 1005 del 21/09/2016, secondo la formula sotto riportata:

$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$ dove:

P_i = punteggio dell'offerta i-esima;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V_{ai} sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Ciascun commissario valuterà ogni offerta tecnica assegnando, per ciascuno dei subcriteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 17, un punteggio compreso tra 0,0 e 1,0 in coerenza con la tabella di seguito riportata:

Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
Non Valutabile	0	Insufficiente	0.5	Eccezionale	1
Inadeguato	0.1	Sufficiente	0.6		
Molto Scarso	0.2	Discreto	0.7		
Scarso	0.3	Buono	0.8		
Mediocre	0.4	Ottimo	0.9		

Successivamente si procederà a determinare la media aritmetica delle valutazioni dei commissari per ciascuno dei suddetti subcriteri ed a moltiplicarlo per il relativo valore del subcriterio. Quindi si procederà, per ciascuno dei criteri di cui al punto 14, a sommare i punteggi attribuiti ai subcriteri in cui il criterio è stato suddiviso. Poi sarà riportata ad 1 la somma più alta, proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. I coefficienti ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ciascuno dei criteri di cui sopra (cd riparametrazione semplice). Successivamente i commissari procederanno alla somma dei punteggi così ottenuti per tutti i criteri e compileranno la graduatoria. La Commissione formulerà al Responsabile del Procedimento la proposta di aggiudicazione della concessione a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. A parità di punteggio complessivo la Commissione procede a sorteggio.

17. CRITERI DI VALUTAZIONE

Il punteggio massimo totale attribuibile ad ogni offerta sarà di 100 punti, suddiviso per ognuno dei seguenti criteri, contrassegnati con i numeri da 1 a 3. Ognuno dei 3 criteri è stato suddiviso in subcriteri

contrassegnati con le lettere, come di seguito riportato:

1. Capacità tecnica e professionale max 15 punti, con riferimento ai seguenti subcriteri:

- a) esperienze pregresse o attuali in materia di coltivazione delle acque minerali (**max 10 punti**);
- b) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale di cui ci si intende avvalere (**max 5 punti**).

2. Programma di Coltivazione e Gestionale max 50 punti, con riferimento ai seguenti

subcriteri:

- a) Piano degli investimenti (valore degli investimenti - privilegiando gli investimenti nel primo biennio - ed adeguatezza dei mezzi finanziari e rete commerciale) **(max 25 punti)**;
 - b) Tempi di avvio dell'attività **(max 10 punti)**;
 - c) Massimizzazione dei volumi d'acqua imbottigliati: si attribuisce un punteggio alla percentuale di rialzo sul volume annuo d'acqua imbottigliata oltre **18.000 mc** (media della produzione degli ultimi 5 anni [14.000 mc] aumentata del 30%) - **(max 15 punti)**.
- ## **3. Sostenibilità e ricadute max 35 punti, con riferimento ai seguenti subcriteri:**
- a) minore uso di suolo, riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico per la realizzazione di eventuali infrastrutture e stabilimenti produttivi o per le ristrutturazioni degli esistenti, **(max 15 punti)**;
 - b) riduzione dell'impatto ambientale nel ciclo produttivo (risparmio energetico, impiego di energie rinnovabili, trattamento reflui, utilizzo bottiglie riutilizzabili/riciclabili) **(max 10 punti)**;
 - c) ricadute occupazionali dirette ed indirette e di sviluppo del territorio **(max 10 punti)**.

18. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E VERIFICA DEI REQUISITI

Previa verifica degli atti di gara, ai fini dell'aggiudicazione definitiva il R.d.P. propone al D.G. del Dipartimento Energia, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo classificato, l'aggiudicazione definitiva mediante determina allo scopo predisposta.

19. RILASCIO DELLA CONCESSIONE

La concessione sarà resa con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Energia ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge regionale n. 54/56 e s.m.i. nell'ambito della procedimento PAUR che dovrà essere attivato dall'Aggiudicatario. Il concessionario uscente ha l'onere di continuare ad esercire la concessione fino al subentro del nuovo concessionario che avverrà all'atto della pubblicazione del PAUR. La consegna dal concessionario cessato all'aggiudicatario deve farsi con l'intervento dell'ingegnere capo del distretto minerario. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di consegna con l'indicazione degli oggetti e delle opere destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio della miniera e che il nuovo concessionario intende ritenere.

20. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza della presente procedura ad evidenza pubblica, sarà competente a giudicare il Foro di Messina.

21. PRIVACY

I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte dell'Amministrazione Regionale, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Si fa rinvio al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Generale del Dipartimento Energia.

22. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. Nel caso di gara deserta, considerata tale anche in presenza di offerte non ritenute valide, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione tramite procedura negoziata, in analogia a quanto disposto dall'art. 63, comma 2, lett. a) del Codice. Alla presente gara saranno applicate le norme antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. La Regione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla aggiudicazione, ovvero di sospendere o prorogare la data di scadenza della gara senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Per quanto non specificatamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

23. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento